

A CURA DELLA
DIREZIONE EDILIZIA,
AMBIENTE E
TERRITORIO

APPALTATORE, SUBAPPALTATORE,
DIRETTORE LAVORI, PROGETTISTA,
COMMITTENTE: I PROFILI DI
RESPONSABILITÀ NELL'APPALTO
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700

Sebbene sia funzionalmente collegata all'obbligazione dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, quella del **direttore dei lavori** è qualificata da una più che consolidata giurisprudenza come obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la **prestazione di un'opera intellettuale** che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale.

Tribunale Novara sez. I, 01/10/2021, n.616

L'appaltatore rimane responsabile dell'esatto compimento dell'opera appaltata **anche quando il progetto sia elaborato da altri**. In particolare l'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente (e/o, per esso, dal direttore dei lavori) e, se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

Tribunale Cagliari sez. II, 06/10/2021

L'appaltante-committente non perde il controllo pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice con contratto di appalto, intendendosi tale controllo quale signoria sulla cosa fondante il potere di disporre e goderne.

Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021

Rientrano, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Alla stregua di tali principi il D.L. non può andare esente da un addebito di responsabilità, soltanto perché non sono stati riscontrati errori progettuali.

Il direttore dei lavori, quale persona di fiducia del committente, deve sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questo si avvale, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste dovessero manifestare vizi o difetti, comunque manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi e astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

Cassazione civile sez. II, 22/06/2021, n.17819

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, **senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori**.

Cassazione civile, sez. trib., 16/6/2021, n. 16975

Pur riconoscendo che la **responsabilità del trattamento dei rifiuti edili** grava sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita.

Tribunale Roma sez. XVII, 10/06/2021, n.10202

In materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera è l'appaltatore, poiché nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, salva l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti.

Tribunale Lecce sez. II, 26/03/2021

Il CTU ha accertato che il progetto è difforme dall'opera realizzata "sia per le dimensioni planimetriche, sia per l'altezza netta del locale interrato, sia per la distribuzione planimetrica".

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall'art. 29 D.P.R. 380/2001, in quanto **anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata**. D'altro canto, nel caso di specie, la difformità dell'opera è talmente evidente - riguardando le dimensioni dell'opera, la dislocazione della scala e della rampa e quant'altro sopra indicato - che non è assolutamente verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa.

Tribunale Firenze sez. II, 19/05/2021, n.1380

In tema di responsabilità del progettista dell'opera edilizia, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborato, accertata la violazione della normativa in materia edilizia, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto il fatto illecito consistente nella realizzazione di una nuova costruzione **in violazione delle distanze legali è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori**.

Tribunale Parma, 25/03/2021, n.578

Il principio della responsabilità solidale del professionista con l'appaltatore opera anche, e a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il primo abbia assunto anche l'incarico di **progettista dell'opera**.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027

L'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per colpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera a un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636

Il consenso espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, **il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo e non anche nei confronti del committente**.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/03/2021, n.339

Nel contratto di appalto, nel caso in cui vengano rilevati difetti di costruzione, di tali vizi risponderanno **in concorso l'appaltatore e tutti i soggetti** che abbiano prestato la loro opera nella realizzazione dei lavori (ossia il progettista e il direttore dei lavori). In particolare, per quanto concerne la figura del direttore dei lavori, questi, qualora rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.

Corte d'Appello Milano Sez. IV, 19/02/2021

In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale **di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina**

o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.

La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c. può essere fatta valere dal committente sia contro l'appaltatore che contro chi ha in qualche misura partecipato alla costruzione del bene con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei confronti del subappaltatore, anche se con tale soggetto non sia intercorso un rapporto diretto.

E ciò in quanto l'art. 1669 c.c. non è una norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma, al contrario, una disposizione che mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale.

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 19/02/2021

Il legislatore ha introdotto tramite l'art. 1669 c.c. una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell'art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all'appaltatore.

Ebbene, le due azioni risarcitorie sono contraddistinte da un diverso regime probatorio: nel primo caso (art. 1669 c.c.) l'appaltatore è onerato da una gravosa prova liberatoria, stante la presunzione di responsabilità a suo carico, mentre, nel secondo (art. 2043 c.c.), spetterà al soggetto danneggiato dimostrare la colpa del costruttore. Va ulteriormente precisato che **la presunzione di responsabilità posta a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c. può essere vinta, da quest'ultimo, non con la prova di aver usato tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiali e nell'esecuzione dell'opera, bensì soltanto dalla specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità fondata su fatti positivi, precisi e concordanti** (Cass. 15488/2000).

Nel caso specifico l'appaltatore, al fine di vincere tale presunzione, avrebbe dovuto, non già limitarsi ad affermare di avere proceduto alla posa in opera dell'intonaco 'termoisolante', secondo le direttive della direzione dei lavori e, soprattutto, secondo le schede tecniche delle ditte fornitrici dei materiali e, comunque, secondo le regole dell'arte, pretendendo di giovare della "...mancanza di prova contraria in tal senso fornita dagli attori" ma avrebbe dovuto, piuttosto dare specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità nella carente posa in opera dell'intonaco, fondandola su fatti positivi, precisi e concordanti, e così, ad esempio, dimostrando l'intervento del fatto di terzo o di causa di forza maggiore, quali la responsabilità esclusiva del committente o del direttore dei lavori nella riscontrata compromissione delle condizioni di ottimale termoisolamento del fabbricato. Non si sottrae, infatti, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Così individuato l'atteggiarsi della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente, vale la regola generale dettata da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui, nel caso in cui il committente faccia valere la responsabilità del direttore dei lavori per vizi o difformità dell'opera appaltata, egli deve soltanto provare l'esistenza del contratto, ovvero l'assunzione dell'incarico da parte del professionista, nonché allegare l'inadempimento di quest'ultimo, il quale dovrà, invece, dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione, onde andare esente da responsabilità.

Corte appello Genova sez. I, 15/02/2021, n.177

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Tribunale Arezzo 18/2/2021 n. 137

Ai sensi dell'art. 1228 c.c., **il debitore che nell'esecuzione dell'obbligazione si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto doloso o colposo di questo.** La norma si riferisce a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell'adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore. **La responsabilità prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell'ausiliario**

(culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate e l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi; inoltre, egli è tenuto a impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché a verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.

Tenuto conto del vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nell'art. 2055 c.c.) che lega le figure dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, laddove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno subito dal committente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, **in capo al direttore dei lavori, sorge la medesima obbligazione risarcitoria gravante sull'appaltatore**

Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che rinvia a una sua specifica disciplina nel succitato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall'art. 2236 c.c. (che limitano la responsabilità per danni del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), mentre, in tema di prova, il committente potrà avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità che, secondo la giurisprudenza, è predicabile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 1669 c.c., perlomeno quando si tratti di crollo o rovina dell'edificio (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1026 e Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15488).

Tribunale Monza sez. I, 09/02/2021 n.245

La violazione delle distanze legali non può che essere imputabile, a titolo per l'appunto di responsabilità professionale, a colui che aveva predisposto quel disegno inducendo la committente a confidare, stante la particolare competenza tecnica insita nella professione esercitata, che fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia nonché rispettoso delle distanze legali tra costruzioni.

La normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza che – nel caso concreto – era per di più certamente esigibile, non essendo peraltro necessario risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. se si considera che era sufficiente riedificare il fabbricato rispettando la medesima sagoma preesistente.

La Suprema Corte ha precisato che "se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2019 n. 6917).

La disciplina di cui all'art. 2226 c.c. fa riferimento alle sole prestazioni d'opera materiale, sicché le statuizioni in esso contenute relativamente ai ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti per

l'esercizio dell'azione giudiziale non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale. La non applicabilità di tale disposizione alla prestazione professionale (di natura evidentemente intellettuale) ha una diretta incidenza anche sui termini di prescrizione dell'azione, non potendosi per di più esclusivamente applicare quella quinquennale prevista in materia di illecito extracontrattuale bensì, cumulativamente ad essa, anche quella ordinaria decennale prevista in materia di responsabilità contrattuale.

Corte appello Genova sez. I, 04/02/2021, n.139

In materia di appalto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, sussiste la responsabilità esclusivamente dell'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività. Tuttavia, nel caso in cui il danneggiato dimostri che il committente si è inserito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, **rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente.**

Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842

Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso (pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi); tale vincolo non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.

Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, **il direttore dei lavori**, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti **l'impiego di peculiari competenze tecniche** e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori **l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.**

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente

Il contratto di appalto è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori.

Tribunale Bologna sez. II, 12/12/2020, n.1802

In tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, la colpa dell'appaltatore inadempiente è presunta, salvo prova contraria; **in particolare, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, deve dimostrare che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito oppure che derivano dal progetto del committente;** ancora, l'appaltatore può andare esente da responsabilità se prova che i vizi si verificano normalmente in opere dello stesso genere di quelle eseguite o che, dato lo stato attuale della tecnica, non potevano essere evitati con il grado di perizia esigibile in concreto dall'appaltatore.

Corte d'Appello di Catania, sez. 2, 20/11/2020, n. 2013

Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente **genera a suo carico l'identica (e solidale ex art. 2055 c.c.) obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte.**

Cass. civile sez. III, 20/11/2020, n.26529

L'eventuale eccessiva deformabilità di un solaio può essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche

dell'impresa esecutrice.

Appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l'appaltatore quando esso si è manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore.

Tribunale Terni 12/11/2020 n. 729

La natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è estendibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto e, per altro verso, il positivo accertamento dell'esistenza di pregiudizi eziologicamente riconducibili ai concorrenti inadempimenti dei soggetti intervenuti a vario titolo nell'attività di edificazione (appaltatore, progettista e direttore dei lavori) consente di affermare la **responsabilità solidale di ciascun soggetto intervenuto, a nulla rilevando che le condotte singolarmente poste in essere costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti** ovvero violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Trani, 17/09/2020, n.1329

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, **sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni** al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Vicenza, 1/09/2020 n. 1410

L'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità per vizi dell'opera, delineandola in termini amplissimi, sia dal punto di vista soggettivo, trattandosi di **responsabilità riferita non solo all'appaltatore, ma a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale**, e che può essere fatta valere non soltanto dal committente, ma anche dai suoi aventi causa, sia da punto di vista temporale, potendo essa venire in rilievo anche per vizi che si manifestino a distanza di molti anni dal compimento dell'opera.

Tribunale Palermo, 2/7/2020, n. 1999

Nel caso in cui un unico evento dannoso sia imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo risarcitorio, che le azioni o le omissioni di ciascuna **abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento**, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 17/07/2020, n.715

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Tribunale Savona, 24/7/2020, n. 415

Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire**. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il

direttore dei lavori, pertanto, non si sottrae a responsabilità allorché abbia omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Velletri sez. II, 29/06/2020, n.972

La responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, compreso il collaudatore, ove le sue prestazioni d'opera professionale si siano rivelate inadeguate.

Cass. civ. Sez. III Sent., 26/06/2020, n. 12882

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del **progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso:** il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito.

Tribunale Milano sez. VII, 30/04/2020, n.2666

L'appaltatore risponde dei vizi anche nel caso di subappalto di opere non essendo esonerato da responsabilità nei confronti del committente. (Nel caso di specie, si trattava di un immobile nuovo in cui la società venditrice doveva rispondere anche dei vizi attinenti agli impianti che erano stati subappaltati).

Tribunale Salerno, sez. 2 civile, 23/4/2020, n. 1070

Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, **il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità,** rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e pertanto rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Tribunale Roma, sez. 10 civile, 27/4/2020, n. 6561

In tema di appalto, unico responsabile dei danni sofferti da terzi per l'esecuzione delle opere appaltate è l'impresa appaltatrice, se opera attraverso l'autonomia dei mezzi e dell'organizzazione.

Tribunale Milano, sez. 7 civile, 8/4/2020 n. 2312

In tema di appalto privato deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria svolta dal Condominio in relazione a difformità nell'esecuzione dell'opera qualora manchi la prova dell'accettazione da parte della committenza della modifica apportata al capitolato e non possa ritenersi che tale modifica sia del tutto influente sulla riuscita dell'opera. (Nel caso di specie, in relazione a tale difformità è stata ritenuta sussistente, in primo luogo la responsabilità dell'appaltatore, quale esecutore dell'opera, in quanto responsabile della realizzazione dell'opera non solo secondo le regole dell'arte ma anche in conformità del contratto e non essendovi evidenza del fatto che tale diversa soluzione sia stata rappresentata ed approvata dal committente. **Sussiste altresì la responsabilità concorrente del direttore lavori per avere approvato l'esecuzione dell'opera in difformità al progetto posto a base del contratto e per non avere informato il committente delle modifiche apportate).**

Cass. civ. Sez. I Ord., 26/02/2020, n. 5144

Rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, **senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente,** anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un'indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua **responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.**

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2913

L'esecuzione di un progetto a seguito di contratto stipulato con un geometra per la progettazione di una

costruzione civile in zona sismica — e dunque nullo ex artt. 1418 e 2229 c.c., necessitando simile prestazione di calcoli complessi che esulano dalla sfera di competenza dei geometri così come delineata ai sensi dell'art. 16 r.d. n. 274/1929 — **non esonera da responsabilità l'appaltatore che non abbia segnalato eventuali carenze ed errori al committente né il direttore dei lavori**, il quale è tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera scevra da difetti costruttivi .

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 1/10/2019 n. 24466

In tema di danni riportati dall'edificio, non sussiste l'assunto che l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornitogli dal committente si attenuerebbe in presenza di certificazioni qualificate sulla fattibilità dell'opera, **giacché la presenza di tali certificazioni non modifica la natura dell'obbligazione dell'appaltatore come obbligazione di risultato, salvo l'apprezzamento che, in concreto, l'errore progettuale non sia palese e la relativa rilevazione esuli dalle cognizioni dell'appaltatore.**

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, n.21719

La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scopercchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.).

Tribunale Latina sez. II, 20/10/2020, (ud. 19/10/2020, dep. 20/10/2020), n.1898 Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, n.21719

Obbligo dell'appaltatore è quello di eseguire l'opera senza vizi e conformemente ai progetti ricevuti; l'individuazione delle funzioni spettanti al direttore dei lavori e' effettuata dalla l. 2 marzo 1949, n. 143, secondo cui esse si riassumono nella direzione (effettuare al cantiere visite periodiche nel numero necessario a giudizio esclusivo del professionista ed emanare le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue diverse fasi esecutive) e nell'alta sorveglianza dei lavori (art. 19, lett. g), che comprende il controllo del lavoro dell'appaltatore per la buona riuscita dell'opera. Nella specie l'architetto era altresì progettista: e' pertanto opportuno richiamare Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, secondo cui "L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo **e' ancora piu' rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori**, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi"; ancora, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 secondo cui "In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. **Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata** rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sé indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori.

Cass. civ. Sez. III Ord., 24/4/2019, n. 11194

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate si applica la regola per la quale risponde **il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia** con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, **mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.**

**Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 24/04/2019
 Tribunale Busto Arsizio Sez. III, Sent., 23/04/2019**

La responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.**

Più precisamente, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 12/04/2019

L'autonomia caratterizzante l'esecuzione dei lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, **salvo che il committente non si sia ingerito** con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto".

In particolare una responsabilità del committente configurabile qualora si dimostri che il difetto sia stato commesso in esecuzione di un preciso ordine impartito dal committente medesimo, dal direttore dei lavori o da un suo altro rappresentante, ovvero, in altri termini, qualora l'**appaltatore**, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, **sia stato un semplice esecutore** di ordini del committente e privato della sua autonomia.

Cass. Civ. sez. II - 11/03/2019, n. 6917

Se dall'edificazione di una costruzione **in violazione delle norme sulle distanze legali** sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, **sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori**, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. 1513/2003). Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti nella consulenza tecnica d'ufficio e come del resto desumibile dalle concessioni rilasciate dal Comune, non risulta che il committente si sia discostato dal progetto; neppure i professionisti, del resto, hanno contestato la rispondenza dell'opera al progetto. Esclusa la difformità dell'opera realizzata rispetto alla progettazione, deve dunque ritenersi che la violazione della normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, sia imputabile, a titolo di responsabilità professionale, ai progettisti, secondo il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, non risultando, nel caso di specie, la necessità di risoluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà" ex art. 2236 c.c.

Cass. civ. ordinanza 14/3/2019, n.7336

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, rientrano, **tra gli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia le modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.**

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Tribunale Milano Sez. VII, 18/03/2019

In materia di responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, il risultato positivo o negativo della verifica, cioè **il giudizio espresso dal collaudatore per conto del committente** circa la rispondenza o meno dell'opera alle condizioni del contratto o alle regole dell'arte, rappresenta un accertamento tecnico unilaterale che, come tale, non vincola l'altra parte, **né può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell'appaltatore**, a meno che le parti non abbiano concordato di accettare "a priori" le decisioni del collaudatore e gli abbiano, quindi, attribuito le funzioni e i poteri di un vero e proprio arbitro.

Tribunale Roma sez. VII, 11/02/2019, n.3040

Premesso che nell'appalto **il direttore dei lavori** ha l'obbligo di vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, nonché di impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente medesimo, con conseguente responsabilità, pur se **non ha l'obbligo** - come non lo ha il committente - di **rilevare eventuali carenze e/o criticità del progetto (che debbono essere emendate dall'appaltatore)**, salvo che questo compito gli sia stato espressamente affidato dal committente, è anche vero che il direttore dei lavori non è tenuto a far integrare le previsioni progettuali delle opere di cui si deve occupare, ma deve **vigilare sulla corretta esecuzione** - sotto il profilo della conformità al capitolato - delle opere concordate fra committente e appaltatore e di quelle altre che eventualmente l'appaltatore ponga in essere, anche integrando, se del caso, lacune progettuali, in adempimento del suo dovere di realizzare l'opera al meglio.

Cass. civ. 27/11/2018, Ord. n. 30703

Incombe al costruttore - oltre che al titolare del permesso di costruire e al committente - l'obbligo giuridico del rispetto della normativa in materia di permessi edilizi, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 (in precedenza riferito all'art. 6 della L. 47/1985). Ne consegue che il costruttore è tenuto a verificare che l'opera contrattualmente prevista sia conforme alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, alle previsioni del permesso edilizio e alle sue modalità esecutive.

Cass. civ. ordinanza 14/11/2018 n. 29338

Qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono **solidalmente** dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano **concorso in modo efficiente** a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Cass. civ. Sez. III Ord., 27/09/2018, n°23174

In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, **dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa** ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei lavori corresponsabili della frana verificatasi nell'area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio su cui la costruzione sarebbe dovuta sorgere, tanto più al cospetto di una relazione geologica carente dei dati tecnici necessari per la verifica di stabilità del pendio)."

Tribunale Milano sez. VII, 26/07/2018, n.8377

L'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, **la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori**, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.

Cass. pen. Sez. III, 18/07/2018, n. 33387

Il legislatore ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il

rispetto della normativa urbanistica ed edilizia e lo ha fatto non soltanto addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 1), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattasi del suo stesso committente. In particolare, "il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente" (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 2).

Cass. civ. Sez. III, Ord. 21/06/2018, n. 16323

Il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perchè ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, nè è un danno conseguente all'illecito.

Della responsabilità solidale di appaltatore e progettista o direttore dei lavori non si dubita: se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un'opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il **danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.**

Tribunale Grosseto, 13/06/2018, n.584

Il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di effettuare verifiche di conformità normativa, di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Il direttore dei lavori assume, infatti, un'obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell'assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista per garantire la corretta esecuzione dell'opera. La diligenza richiesta al professionista per il controllo dell'esecuzione dell'intervento fa riferimento all'esercizio di particolari e **peculiari competenze tecniche** che hanno come presupposto un'applicazione di risorse intellettive ed operative proporzionate e strutturate riguardo all'opera da eseguire.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 01/3/2018, n.368

L'autonomia dell'appaltatore comporta che egli debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi **una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c.**, ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso.

Tribunale Milano, sez. 7 civile, 12/2/2018 n. 1501

Ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre **è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister**, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017).

Cass. civ. ordinanza 21/9/2017 n. 21959

Tribunale Firenze sez. III, 6/2/2018, n.367

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo".

Pertanto, **"in mancanza di tale prova**, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, **all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera**, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Cass. civ. 30/1/2017, n. 2304

L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende **dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni**; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività edilizia, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d'opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere.

Cass. civ. , 21/11/2016, n. 23665

L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre.

Cass. civ., 19/09/2016, n. 18285

Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di **vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica**, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Tribunale di Monza, sez I, 21/06/2016

Il progettista è responsabile di tutti quei gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali dovendo garantire il risultato, tecnicamente apprezzabile, che il committente si aspetta di conseguire cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della "diligentia quam in concreto".

Quanto all'appaltatore, da considerarsi egli stesso un "tecnico" perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali, non ricorrenti nella specie, che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, **questi deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire** e non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente e/o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni impartite anche se contrattualmente debba attenersi alle stesse. Solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguirne, comunque, le direttive può essere esentato da responsabilità, dovendo in tal caso essere considerato un nudus minister, ossia un mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia.

Del pari, il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative** per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il

committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della "diligentia quam in concreto", rientrando nelle sue specifiche competenze l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente.

Cass. Civ., 3/05/2016, n. 8700

In tema di appalto, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, **anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale** (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

Cass. civ. Sez. II, 23/6/2014, n. 14220

L'appaltatore **risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli** dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia, per la loro corretta utilizzazione, l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.

Cass. civ. Sez. II Sent., 15/10/2013, n. 23342

Quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto esecutivo, **fra gli obblighi del professionista vi è quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio**, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale.